"**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che

- l'I.C.I., Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il D. Lgs 504/92 e da esso disciplinata con le modifiche ed integrazioni introdotte da successivi provvedimenti legislativi;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26 febbraio 2004 è stato approvato il Regolamento sull'imposta comunale sugli immobili;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 1 – comma 1 – del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24/07/2008, n. 126, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al D.L.vo 504/92 l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

- ai sensi dell'art. 1 – comma 2 – del D.L. 93 del 27/05/2008, convertito con modificazioni dalla L. 24/07/2008, n. 126, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.L.vo 504/92, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 , del citato decreto n. 504 del 1992;

- l'art. 15 del regolamento I.C.I. del Comune di Tivoli prevede. "ai sensi dell'art. 59, primo comma lettera e) del D.L.vo 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini fino al secondo grado, sono equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza, ai soli fini del calcolo dell'aliquota agevolata";

Vista la nota prot. 8773/2010 del 20/04/2010, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – Ufficio IV – fa osservare che l'equiparazione dell'abitazione principale alle abitazioni concesse in uso gratuito, non può essere riconosciuta agli affini, atteso che l'art. 59, comma 1, lettera e) del D. L gs n. 446/1997, ha espressamente previsto che gli Enti locali possano assimilare all'abitazione principale, con norma regolamentare, i soli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendone il grado di parentela;

Considerato opportuno modificare l'art. 15 del regolamento comunale I.C.I.;

Dato atto che:

- l'art. 54 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n° 446 come modificato dall'art 6 del D.L.vo 23 marzo 1998 n° 56 ha stabilito che il comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste per il bilancio comunale;

- ai sensi dell'art 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n° 449 a ttribuisce al comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille in favore dei proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

- ai sensi dell'art 2 comma 4 della legge 9 dicembre 1998 n° 431, i comu ni possono deliberare nel rispetto dell'equilibrio di bilancio aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dello stess o articolo 2;

- il comma 56 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 dà facoltà ai comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, o usufrutto da anziani e disabili che acquisisca no la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;

- l'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n° 662, stabilisce che fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, le v igenti rendite catastali sono rivalutate del 5%;

- il comma 57 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n 662 stabilisce che una quota del gettito I.C.I. previsto può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Dato atto ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267 in merito alla presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

- Il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole circa la regolarità contabile;

DELIBERA

1. di modificare l'art. 15 del vigente regolamento I.C.I., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26 febbraio 2004 come seg ue:

"ART. 15: Equiparazione ad abitazione principale per quelle concesse in comodato gratuito a parenti.

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma lettera e) del D.L.vo 446/97 , le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fin o al secondo grado, sono equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza.";

2. di confermare per il 2011 le stesse aliquote e agevolazioni deliberate per l'anno 2010 e precisamente:

- Aliquota ordinaria 6,8 %° (sei per otto per mille);

- Aliquota per l'abitazione principale e sue pertinenze 4,0%° (quattro virgola zero per mille) limitatamente agli immobili di categoria A/1, A/8, A/9 e loro pertinenze e una per ogni categoria catastale (un C2, un C6, un C7;)

3. di stabilire le seguenti agevolazioni:

a) **Aliquota al 6%° (sei per mille) per gli opifici e le unità immobiliari destinate alle attività commerciali site nel centro storico;**
b) **Aliquota al 2%° per i fabbricati siti nel centro storico i cui proprietari eseguano lavori atti al recupero delle unità immobiliari dichiarate inagibili ed inabitabili, al recupero su immobili di interesse storico e architettonico e per gli stessi, quei lavori svolti alla realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali o utilizzazione dei sottotetti;**
c) **Aliquota al 2,00°% (due per mille) per le unità immobiliari destinate ad attività commerciali i cui proprietari eseguano lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche;**
d) **Aliquota al 3,4°% (tre virgola quattro per mille) per i fabbricati i cui proprietari eseguano lavori di restauro delle facciate;**
e) **Aliquota allo 0,0°% (zero per mille) per le abitazioni concesse con contratti di locazione rientranti nei criteri dell'accordo territoriale sottoscritto in da ta 09/03/2005 così come modificato con delibera 403/2005 ed ulteriormente modificato con deliberazione di G.C. n° 217 del 02/09/2008;**
f) **di considerare alla stregua di abitazione principale, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o co llaterale entro il secondo grado di parentela ad esclusione delle relative pertinenze, come dall'art 15 del vigente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 26 febbraio 2004 e successivamente modificato con la presente delib erazione;**
g) **I contribuenti potranno usufruire delle aliquote agevolate solo se le singole unità immobiliari siano state dichiarate in catasto ed il cui classamento sia coerente con la situazione di fatto così come disposto dall'art 1 comma 336 della legge 31 1/2004.**

4. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in € 119,00;

5. di stabilire che sono calcolabili con l'aliquota ridotta al 4,00°% una pertinenza per ogni categoria catastale (un C2, un C6, un C7);

6. di stabilire che i soggetti di cui al punto 3, lett. a, b, c, d, e, f della presente deliberazione devono produrre apposita istanza, se non precedentemente prodotta, correlata della documentazione che comprovi la situazione cui fanno riferimento entro e non oltre il 31 dicembre 2011;